SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 luglio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1993 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

93A3842

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 7 luglio 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di ingegnere in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Gogadis Stilianos presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 10 marzo 1993;

Rilevato che la documentazione allegata è completa;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Visto il parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e teconologica, secondo cui non vi sono differenze tra la formazione del Gogadis e quella dell'ingegnere italiano, per cui è esclusa l'applicabilità di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo anzidetto;

Decreta:

Il titolo di Gogadis Stilianos, cittadino greco, di ingegnere abilitato alla iscrizione alla camera tecnica è riconosciuto come titolo abilitante ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

Roma, 7 luglio 1993

Il direttore generale: ROVELLO

93A3929

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° luglio 1993.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1993, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1996;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1996, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestiti, inoltre, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° luglio 1993, a quella n. 6, di scadenza 1° gennaio 1996.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036621», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana» (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1996 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1992, n. 500 e D.M. 23 dicembre 1992 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° gennaio 1993 - Roma, 2 gennaio 1993; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Dirigente Generale (Piemontese)». «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 805990 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1996; in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - 1° gennaio 1993/1996 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1992, n. 500 e D.M. 23 dicembre 1992 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036621», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12% - 1° gennaio 1993/1996».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1993

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

93A3930

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 maggio 1993.

Modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 129, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 aprile 1993, n. 129, concernente «Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate» e, in particolare, l'art. 4;

Decreta:

Art. 1.

Modalità e termini

1. Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 129, sono liquidate a domanda degli interessati, redatta in carta semplice secondo gli schemi allegati (allegato *A* per gli aventi diritto - allegato *B* per gli aventi causa) che fanno parte integrante del presente decreto.

2. La domanda, corredata dalla documentazione indicata negli allegati suddetti deve essere presentata al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni entro cinque anni:

a) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 129/1993, per gli incidenti verificatisi anteriormente a detta data;

b) dalla data dell'incidente per gli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 129/1993.

3. Qualora la domanda stessa venga spedita a mezzo lettera raccomandata, si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all'ufficio postale.

Art. 2.

Procedimento

1. L'ufficio al quale è stata presentata la domanda provvede all'accertamento, presso i comandi competenti per territorio (comandi militari di regione, dipartimenti militari marittimi, comandi di regione aerea) dei fatti relativi all'incidente.

2. I comandi di cui sopra provvedono ad accertare se le Forze armate abbiano svolto attività operative ed addestrative, nelle circostanze di tempo e di luogo denunciate dall'interessato, redigendo un dettagliato rapporto sull'incidente e avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.

3. Le commissioni mediche ospedaliere di cui all'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, esprimono il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità dell'invalidità permanente del danneggiato ovvero sulle cause della sua morte. Le stesse commissioni mediche esprimono, altresì, il giudizio in ordine alla congruità del costo delle cure mediche già effettuate e/o da effettuare, inerenti alle affezioni riportate a seguito dell'incidente e necessarie a limitare il danno.

Art. 3.

Accertamenti sanitari

1. La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari nella propria sede e a tali fini provvede a:

invitare l'interessato a presentarsi a visita medica, dandone comunicazione per conoscenza al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni; nell'invito viene indicata la possibilità di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla data di convocazione per la visita medica, l'invito viene rinnovato per una seconda volta; in tal caso, la mancata presentazione senza giustificato motivo entro novanta giorni dalla nuova data comporta la restituzione della pratica alla predetta Direzione generale;

effettuare la visita medica diretta a richiedere eventuali accertamenti strumentali e/o di laboratorio; può essere presa in considerazione la documentazione sanitaria rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, debitamente autenticata. La visita è eseguita a domicilio soltanto nel caso in cui le condizioni di salute dell'interessato non gli permettano di recarsi presso la sede della commissione medica ospedaliera.

Art. 4.

Verbale della commissione medica ospedaliera

1. Per ciascuna persona visitata, la commissione medica ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti, provvedendo a:

esprimere il giudizio diagnostico sulle infermità/lesioni denunciate, causalmente collegate all'incidente; nel caso di infermità o lesioni guarite senza esiti, la commissione le riporterà nel giudizio diagnostico come pregresse ed esprimerà comunque il giudizio medico-legale sul nesso di causalità e sulla congruità delle eventuali spese di cura;

formulare le considerazioni che, tenendo presente la criteriologia medico-legale, permettano la individuazione o meno del rapporto causale diretto tra l'incidente e le infermità/lesioni riportate;

esprimere il giudizio medico-legale:

a) sul nesso di causalità tra l'incidente occorso durante le attività operative ed addestrative delle Forze armate e le lesioni/infermità causalmente collegate ad esso;

b) sul carattere permanente o meno della eventuale conseguente invalidità;

c) sul grado (espresso in percentuale) della invalidità permanente, secondo la tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1992, del Ministero della sanità;

d) sulla congruità del costo delle cure mediche, inerenti alle affezioni riportate nell'incidente, già effettuate e/o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

Per la invalidità non ancora a carattere permanente, per le quali non è possibile stabilire il grado percentuale, la commissione provvede, comunque, ad esprimere il giudizio di cui al precedente punto *d)*, indicando inoltre la misura del periodo di tempo che si ritiene necessario per effettuare il successivo controllo.

2. Ai fini della concessione della elargizione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 129/1993, la commissione medica ospedaliera fa risultare nel verbale il proprio parere circa la relazione causale tra le lesioni/infermità da cui è derivata la morte del dante causa e l'incidente occorso nei casi previsti dal medesimo art. 1.

3. La commissione si pronuncia a maggioranza. Nel verbale devono essere riportati, altresì, i motivi per i quali la commissione medica ospedaliera non abbia condiviso le osservazioni eventualmente formulate dal medico di fiducia.

Art. 5.

Concorso di benefici

1. Ai fini della corresponsione della provvidenza di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 129, gli interessati debbono dichiarare, con le modalità previste per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, le altre pubbliche sovvenzioni ricevute anche in parte.

Art. 6.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono in quanto applicabili, le disposizioni sull'attribuzione della speciale elargizione contenuta nella legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni.

Art. 7.

Validità delle domande

1. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle domande presentate ai sensi dei decreti ministeriali in data 28 gennaio 1993 e in data 8 aprile 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro della difesa
FABBRI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

ALLEGATO *A*

Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni - Via Cristoforo Colombo, 416 - 00145 ROMA

Il sottoscritto. . . ..
nato a ... ., il...... ... .,
residente in ....,
chiede l'anticipazione delle somme previste dall'art. 3 del decreto-legge n. 129/1993 per l'invalidità permanente conseguente alle lesioni/infermità(1): ....
subite a seguito di incidente occorso in data ....
durante l'attività operativa e/o addestrativa svolta dalle Forze armate in località . .. .

All'uopo allega:

1) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di residenza);

2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera;

3) atti giudiziari (eventuali);

4) dichiarazioni testimoniali (eventuali);

5) atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante le circostanze di tempo e di luogo che hanno causato l'evento dannoso, avendo cura di far risultare, ove possibile, ogni elemento conoscitivo dell'incidente verificatosi;

6) dichiarazione riguardante le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze;

7) documenti probatori delle spese sostenute o eventuali preventivi per le spese da effettuare.

Luogo e data, ...

Il richiedente (2) ....

(1) Indicare le lesioni/infermità riportate.

(2) Firma da autenticare ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO *B*

Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni - Via Cristoforo Colombo, 416 - 00145 ROMA

Il sottoscritto ....
nato a ...., il ....,
residente in ....,
chiede la speciale elargizione di cui all'art 1 del decreto-legge n. 129/1993 per la morte del (1) ....
avvenuta in data .... a seguito delle lesioni/infermità riportate nell'incidente occorso durante l'attività e/o addestrativa delle Forze armate in località ....

All'uopo allega:

1) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di morte e necroscopico del dante causa);

2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera (eventuali);

3) atti giudiziari;

4) dichiarazioni testimoniali (eventuali);

5) dichiarazione riguardante le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze;

6) atto notorio o dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato di famiglia e la situazione successoria del dante causa;

7) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di residenza degli aventi diritto).

Luogo e data, ...

Il richiedente (2) ....

(1) Indicare le generalità della vittima.

(2) Firma da autenticare ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n 15.

93A3931

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 14 luglio 1993.

Piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali derivante dall'elezione del consiglio regionale della regione a statuto speciale Valle d'Aosta, svoltasi il 30 maggio 1993.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 413, recante: «Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici»;

Visti i dati trasmessi dal presidente del consiglio regionale della regione a statuto speciale Valle d'Aosta, concernenti i risultati della consultazione elettorale del 30 maggio 1993 per il rinnovo di quel consiglio regionale;

Vista la conforme delibera adottata in data 13 luglio 1993 dall'ufficio di presidenza della Camera dei deputati sulla ripartizione del contributo dello Stato per il rinnovo del consiglio regionale della regione a statuto speciale Valle d'Aosta;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

Ai partiti politici di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, citata in premessa, sono riconosciuti, a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali sostenute per l'elezione del consiglio regionale della regione a statuto speciale Valle d'Aosta, svoltasi il 30 maggio 1993, contributi finanziari nella misura indicata nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I predetti contributi sono erogati ai partiti politici che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa vigente e previa istanza dei legali rappresentanti.

Roma, 14 luglio 1993

Il Presidente: NAPOLITANO

Il segretario generale: MARRA

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE A STATUTO SPECIALE VALLE D'AOSTA, SVOLTASI IL 30 MAGGIO 1993 (LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659 E LEGGE 8 AGOSTO 1985, N 413)

PARTITI POLITICI	Voti validi ottenuti	Candidati eletti	20% del contributo	80% del contributo	Totale
Union Valdotaine	30.312	13	1 640 000	25 062 922	26 702 922
Democrazia cristiana - Valle d'Aosta - Vallee d'Aoste	12.091	5	1.640 000	9.997 222	11 637.222
Partito democratico della sinistra - Sinistra valdostana - Gauche valdotaine	6.987	3	1 640 000	5 777.073	7.417.073
Lega nord	6.176	3	1.640 000	5.106.513	6 746.513
Verdi alternativi (contrassegno sole che ride)	5.816	3	1 640 000	4.808 853	6 448 853
Autonomisti democratici progressisti - Partito repubblicano italiano - Indipendenti	5.247	2	1 640 000	4.338 386	5 978 386
Pour la Vallee d'Aoste	3.527	2	1 640.000	2 916 235	4 556.235
Alleanza popolare autonomista - Alliance populaire autonomiste	3.234	2	1.640 000	2.673.974	4.313.974
Partito socialista italiano	3.132	1	1 640.000	2 589 637	4.229.637
Rifondazione comunista	2.817	1	1.640 000	2.329.185	3 969 185
Totali . . .	79.339	35	16.400.000	65 600 000	82.000.000

93A3967

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 14 luglio 1993.

Piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali derivante dall'elezione del consiglio regionale della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, svoltasi il 6 giugno 1993.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 413, recante: «Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici»;

Visti i dati trasmessi dal presidente del consiglio regionale della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, concernenti i risultati della consultazione elettorale del 6 giugno 1993 per il rinnovo di quel consiglio regionale;

Vista la conforme delibera adottata in data 13 luglio 1993 dall'ufficio di presidenza della Camera dei deputati sulla ripartizione del contributo dello Stato per il rinnovo del consiglio regionale della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

Ai partiti politici di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, citata in premessa, sono riconosciuti, a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali sostenute per l'elezione del consiglio regionale della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, svoltasi il 6 giugno 1993, contributi finanziari nella misura indicata nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I predetti contributi sono erogati ai partiti politici che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa vigente e previa istanza dei legali rappresentanti.

Roma, 14 luglio 1993

Il Presidente: NAPOLITANO

Il segretario generale: MARRA

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE A STATUTO SPECIALE FRIULI-VENEZIA GIULIA, SVOLTASI IL 6 GIUGNO 1993 (LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659 E LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 413).

PARTITI POLITICI	Voti validi ottenuti	Candidati eletti	20% del contributo	80% del contributo	Totale
Lega Nord	212.423	17	15.345.454	191.870.007	207.215.461
Democrazia cristiana	177.456	15	15.345.454	160.286.240	175.631.694
Partito democratico della sinistra	78.747	7	15.345.454	71.127.832	86.473.286
Movimento sociale italiano-Destra nazionale	66.326	5	15.345.454	59.908.626	75.254.080
Rifondazione comunista	44.019	4	15.345.454	39.759.940	55.105.394
Federazione Verdi Friuli-Venezia Giulia (contrassegno colomba)	43.089	3	15.345.454	38.919.923	54.265.377
Partito socialista italiano	37.704	3	15.345.454	34.055.948	49.401.402
Lega Autonomia Friuli (contrassegno aquila e gonfalone)	37.447	2	15.345.454	33.823.815	49.169.269
Lista per Trieste	26.316	2	15.345.454	23.769.795	39.115.249
Partito repubblicano italiano	13.658	1	15.345.454	12.336.520	27.681.974
Partito liberale italiano - Lista per l'Italia - Unione liste civiche	10.342	1	15.345.454	9.341.360	24.686.814
Totali	747.527	60	168.799.994	675.200.006	844.000.000

93A3968

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 14 luglio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le *anticipazioni al Portafoglio dello Stato* ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 14 luglio 1993

Dollaro USA	1594,38
ECU	1801,01
Marco tedesco	923,21
Franco francese	270,11
Lira sterlina	2379,61
Fiorino olandese	820,41
Franco belga	44,742
Peseta spagnola	11,827
Corona danese	236,96
Lira irlandese	2226,55
Dracma greca	6,765
Escudo portoghese	9,579
Dollaro canadese	1242,21
Yen giapponese	14,697
Franco svizzero	1046,18
Scellino austriaco	131,16
Corona norvegese	216,63
Corona svedese	199,93
Marco finlandese	273,95
Dollaro australiano	1083,06

93A3982

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia italiana.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

storia del Cristianesimo.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica fisica dello stato solido;
chimica generale ed inorganica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

mineralogia.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

matematiche complementari.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica generale II;
geofisica mineraria.

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO «CARLO CATTANEO» DI CASTELLANZA (VARESE)

Facoltà di economia e commercio:

strumentazione e misure elettroniche;
economia industriale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A3936

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:

geometria

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

esperimentazioni di fisica I.

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

geologia II;
istituzione di matematiche (biennale).

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Facoltà di lingue e letterature straniere:

filosofia del linguaggio.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di farmacia:

chimica degli alimenti.

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Facoltà di scienze politiche:

economia politica II;
finanza aziendale;
revisione aziendale.

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «BOCCONI» DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:

economia politica;
diritto commerciale.

UNIVERSITÀ CATTOLICA «S. CUORE» DI MILANO

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua francese.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

economia degli intermediari finanziari;
analisi economica;
matematica generale;
modelli statistici del mercato del lavoro.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

farmacologia;
chimica e tecnologia della corrosione.

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

didattica dell'italiano.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di scienze economiche e sociali:

economia politica II;
diritto penale dell'economia.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di agraria:

meccanica e meccanizzazione agricola;
zootecnica;
meccanizzazione agricolo-forestale.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geologia I.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di lettere e filosofia:

informatica generale.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

oceanografia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:

neurofisiologia;
immunopatologia.

Facoltà di lettere e filosofia:

storia medievale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

topografia;
calcolo automatico delle strutture;
meccanica applicata alle macchine;
elementi di automatica.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

istituzioni di matematica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A3937

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili del compartimento di Firenze e in comune di Cosenza

Con decreto aziendale 28 giugno 1993, n. 886, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda delle case cantoniere del compartimento A.N.A.S. di Firenze qui sotto indicate

S S	Prog Km	Località	Comune	Foglio	Particella	Sub
1	270+300	Bolgheri	Castagneto Carducci	1	68-69-70-71-72	68/1-2-3
1	325+780	Tombolo	Pisa	107	30	
1	V. Aur	Madonna del Leone	Massa	111	98-100-101	
3-*bis*	154+200	Della dogana	S. Sepolcro	72	18	
12	Ex aut	Filettole	Vecchiano	7		
12	64+487	Tana Termini	Bagni di Lucca	84	250-294	
12 R	3+225	S. Maria del Giudice	Lucca	191	349	349/1-2
12 R	7+612	S. Lorenzo Vacco	Lucca	182	595	595/1-2-3-4
62	11+812	Lame di Aulla	Aulla	36	27-102-139	
62	27+762	Santa Lucia	Villafranca in Lunigiana	7	136	136/1-2
63	17+770	Fivizzano	Fivizzano	80	332	
63	34+140	Fossa	Fivizzano	2	240-286-287-288	
64	20+033	Capolungo	Pistoia	23	39-93	
66	65+050	S. Marcello	S. Marcello	53	153	
68	16+140	Casino di Terra	Montecatini Val di Cecina	90	55-56	
70	20+400	Ponte allo Spino	Castel S. Niccolò		218-159-156-157-158-155	
73	14+900	Bracco	Roccastrada	173	8	
73	55+949	Montebello	Chiusdino	16	17	
73	117+680	Piazzone	Monte S. Savino	80	70	
310	23+982	Passo della Calla	Stia	11	24	24 01, 02
322	53+535	Stia d'Ombrone	Grosseto	76	67	
323	53+950	Poggio al Conte	Roccalbegna	96	3	
503	22+500	Omo Morto	Scarperia	37	78	
Ex 1		Via di Montramito	Viareggio	23	87	

Con decreto aziendale 28 giugno 1993, n. 1517, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda della casa cantoniera dell'ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, con sede in Cosenza, sita in località Sculca, ricadente sulla strada statale n. 107, distinta in catasto alla partita 142 e 417, foglio 17, particelle 12 e 11, sub 1 e 2.

93A3924

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 aprile 1993 concernente: «Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1993).

Nella deliberazione citata in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine della sopramenzionata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 18, prima colonna, al punto 4), sedicesimo rigo, dove è scritto: «.. in *musura* comunque non superiore al 44,5% dei costi ammessi ..», si legga: «.. in *misura* comunque non superiore al 44,5% dei costi ammessi »;

alla pag. 23, prima colonna, al punto 24), sedicesimo rigo, dove è scritto: «... costi ammessi pari a lire milioni *1898*,», si legga: «.. costi ammessi pari a lire milioni *1 898*.»,

alla pag. 25, seconda colonna, al punto 34), dodicesimo rigo, dove è scritto: «.. comunque non superiore al 45% dei costi ammessi a lire milioni 6.293,», si legga: « comunque non superiore al 45% dei costi ammessi *pari* a lire milioni 6.293,»;

alla pag. 26, prima colonna, ventunesimo rigo, dove è scritto «2) aumento per contanti *el* capitale sociale », si legga «2) aumento per contanti *del* capitale sociale. »,

alla stessa pagina, seconda colonna, al punto 39), ventunesimo rigo, dove è scritto: «.. milioni 8 448 *das* imputare alla quota Nord e 45 *milini* di lire, in misura comunque non superiore al 20% del *sosti* ammessi », si legga «.. milioni 8.448 *da* imputare alla quota Nord e 45 *milioni* di lire in misura comunque non superiore al 20% dei *costi* ammessi ..»;

alla pag. 28, prima colonna, al punto 47), secondo rigo, in luogo di: «... *(Varese)* ...», si legga: «... *(Verona)* ...»,

alla pag. 30, prima colonna, al punto 55), primo rigo, dove è scritto. «... (classificata grande impresa) ...», si legga: «... (classificata grande impresa *CEE*) ...»;

alla pag. 31, seconda colonna, primo rigo, dove è scritto: «Contributo nella spesa: 2.571 milioni di lire, in misura non superiore al 10% dei costi ammessi ...», si legga: «Contributo nella spesa: 2.571 milioni di lire in misura *comunque* non superiore al 10% dei costi ammessi ...»;

alla pag. 32, prima colonna, al punto 4), secondo rigo, dove è scritto: «... (classificate grande impresa) . .», si legga: « .. (classificate grande impresa) *in solido*.»;

dalla pag. 32, prima colonna, alla pag 37, seconda colonna, dal punto 5) al punto 24), ovunque è scritto: «Durata del finanziamento I.M.I.: 10 anni di cui 4 di preammortamento», si legga: «Durata del finanziamento I.M.I.: 10 anni di cui 4 *anni* di preammortamento»;

alla pag. 38, prima colonna, al punto 30), diciassettesimo rigo, in luogo di: «... costi ammessi pari a lire 28 000 di cui lire 3.058 milioni ...», si legga: «... costi ammessi pari a lire 28.000 *milioni* di cui lire 3.058 milioni ...»;

alla stessa pagina, seconda colonna, dodicesimo rigo, dove è scritto: «... costi ammessi pari a lire 17.381 di cui lire 1.173 milioni ...», si legga: «... costi ammessi pari a lire 17.381 *milioni* di cui lire 1.173 milioni ...»;

alla pag. 40, prima colonna, al punto 4), quinto rigo, dove è scritto: «... campo delle reti *communate* a pacchetti ...», si legga: «... campo delle reti *commutate* a pacchetti ...»;

alla stessa pagina, medesima colonna, al punto 6), primo rigo, dove è scritto: «6) BYK *GOLDEN* Italia S.p a. ...», si legga: «6) BYK *GULDEN* Italia S.p.a. ...»;

sempre alla pag. 40, seconda colonna, al punto 10), secondo rigo, dove è scritto: «... (classificata *grande* impresa) ...», si legga: «... classificata *piccola* impresa) ...»;

alla pag. 41, prima colonna, al punto 12), tredicesimo rigo, dove è scritto: «... importo al doppio dell'anticipo.», si legga: «... importo *pari* al doppio dell'anticipo.»;

alla pag. 45, prima colonna, ai punti 6), 12) e 13), ovunque è scritto: «Motivazione: per *inandempienza* dell'Azienda.», si legga: «Motivazione: per *inadempienza* dell'Azienda ».

93A3926

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 6 4 0 9 3 *

L. 1.300